



UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIOIRE

Sede legale Municipio di Cedegolo – Piazza Roma, 1 – 25051 Cedegolo (BS)

Sede operativa Via San Zenone, 9 - 25040 Berzo Demo (BS)

Tel. 0364/61100 – Fax 0364/622675 – C.F. 90009010175 – P.I. 02148860980
info@unionevalsavioire.bs.it

COPIA

DELIBERAZIONE N° 9 del 28/04/2023

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DELL'UNIONE

Adunanza ordinaria di prima convocazione seduta pubblica

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L' ANNO 2023 E PRESA D'ATTO DEL PEF PLURIENNALE 2022-2025.

L'anno duemilaventitre, addì ventotto del mese di Aprile alle ore 19:00, nella sala riunioni della sede operativa dell'Unione in via San Zenone, 9 a Berzo Demo, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri dell'Unione dei Comuni della Valsavioire.

Intervengono i Signori:

Nominativo	Pres.	Ass.	Nominativo	Pres.	Ass.
BRESSANELLI GIAMPIERO	SI		MONELLA ALBERTO BORTOLO	SI	
CITRONI SILVIO MARCELLO	SI		GOZZI GIOVANNI PIERINO	SI	
MORGANI SERENA	SI		BOLDINI MATTEO	SI	
PEDRALI ANDREA BORTOLO		SI	TOSA ALBERTO		SI
FRIZZANTE ANNA		SI	FRANZINELLI BARBARA	SI	
ODELLI AGOSTINA ANGELA	SI		BIANCHI MARINA		SI
PELUCHETTI MATTIA	SI				

PRESENTI: 9

ASSENTI: 4

Assiste l'adunanza l'infrascritto Sig. Segretario Dell'unione Dott. Paolo Scelli il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Giampiero Bressanelli, nella sua qualità di Presidente Dell'unione, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L' ANNO 2023 E PRESA D'ATTO DEL PEF PLURIENNALE 2022-2025.

Illustra l'argomento il Responsabile del Servizio Economico Finanziario rag. Maffessoli Massimo presente in aula richiamando in premessa la Deliberazione dell'Assemblea dell'Unione n. 7 del 27 Aprile 2022 con la quale veniva approvato il Piano Economico Finanziario relativo al quadriennio 2022/2025, il quale espone per l'anno 2023 un costo complessivo di Euro 918.460,00.

Segnala il Funzionario che, nella predisposizione delle tariffe per l'anno 2023 ed al fine di ridurre le tariffe Tari 2023, si è provveduto a considerare nel PEF 2023 la somma di euro 55.682,04 scaturita per euro 20.000,00 da accertamenti riscossi precedentemente all'anno 2021 e per euro 35.682,04 da accertamenti riscossi nell'anno 2021.

La normativa in vigore, prosegue il Funzionario, dà la possibilità di poter utilizzare gli accertamenti Tari eseguiti dall'Ente e pertanto si è provveduto a considerare nel PEF 2023 la somma di euro 55.682,04 scaturita dagli accertamenti effettuati dall'Ufficio Tributi dell'Unione. In questo modo si è evitato l'incremento delle tariffe delle utenze domestiche e non domestiche, mantenendo invariato il livello delle tariffe anche per gli anni 2024 e 2025.

Interviene il consigliere Gozzi Giovanni Pierino che chiede chiarimenti in merito all'aumento di circa 40.000 euro dei costi del piano economico finanziario.

Replica il Responsabile del Servizio finanziario sostenendo che parte dell'incremento dei costi è dovuto ai costi di gestione del servizio, tuttavia si è riusciti, grazie agli accertamenti operati dall'Ufficio Tributi, a neutralizzare gli incrementi delle tariffe.

Interviene il Presidente dell'Unione sostenendo che se riusciamo a tener calmierate le tariffe per i prossimi anni è un bel risultato e apprezza il proficuo lavoro svolto dall'Ufficio Tributi dell'Unione per quanto riguarda gli accertamenti eseguiti.

Dopo di che

L'ASSEMBLEA DELL'UNIONE

Udita la relazione del Responsabile del Servizio Economico Finanziario e gli interventi del consigliere Gozzi Giovanni Pierino e del Presidente dell'Unione

RICHIAMATI:

- l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.lgs. n. 267/2000), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 172, comma 1 lettera c) del sopra citato decreto, secondo cui al Bilancio di previsione è allegata la deliberazione con la quale si determinano, per l'esercizio successivo, le tariffe per i tributi ed i servizi locali;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, il quale prevede che: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";
- il comma 169, dell'art. 1, della Legge n. 296/2006, secondo cui "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.";

CONSIDERATO CHE l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del

decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 e s.m.i. ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- con successiva deliberazione n. 363/2021, ARERA ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, apportando modifiche nell'elaborazione del PEF;
- con la determinazione n.2/DRIF/2021 del 04/11/2021 venivano approvati gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

RICHIAMATA la Delibera dell'Assemblea dell'Unione n.7 del 27/04/2022 con cui è stato approvato, secondo le regole del nuovo metodo tariffario MTR-2 definito da ARERA, il Piano Economico Finanziario 2022.2025 il quale espone per l'anno 2023 un costo complessivo di €.918.460,00;

CONSIDERATO che lo stesso verrà trasmesso ad ARERA per l'approvazione definitiva di competenza;

RICHIAMATI i commi da 641 a 668 dell'art. 1, L. n. 147/2013 e ss. mm.ii., i quali contengono la disciplina della TARI e in particolare:

- il comma 652, ai sensi del quale "... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 6511 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...”
- il comma 654 ai sensi del quale "... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...”;
- il comma 654-bis ai sensi del quale "... Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ...
- il comma 655 ai sensi del quale "... Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248,
- il comma 658 ai sensi del quale "... Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche ...”;

RILEVATO CHE, ai sensi dell'articolo 2 della citata delibera n. 57/2020, l'Autorità procederà a verificare la coerenza regolatoria della documentazione e dei dati trasmessi;

TENUTO CONTO, ai fini della determinazione delle tariffe, che è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;

VISTO il Piano economico finanziario 2023, nella quale risulta che le entrate complessive per l'anno 2023 sono di €. 918.460,00;

BERZO DEMO	€ 251.190,00
CEDEGOLO	€ 163.125,00
SELLERO	€ 213.164,00
CEVO	€ 118.401,00
SAVIORE	€ 172.580,00

RICHIAMATE:

- la Delibera di Giunta n. 42 del 21.9.2022 ad oggetto: "TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2022 – DETERMINAZIONE AGEVOLAZIONI A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19 IN SEDE DI EMISSIONE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO PER L'ANNO 2023.";
- la Delibera di Giunta n. 18 del 22.3.2023 ad oggetto: "TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2022 – DETERMINAZIONE AGEVOLAZIONI A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19 IN SEDE DI EMISSIONE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO PER L'ANNO 2023 - AGGIORNAMENTO.";

ACCERTATO CHE, al fine di ridurre le tariffe della Tari anno 2023, nella predisposizione delle stesse, si è provveduto a considerare nel Pef 2023 la seguente somma pari ad €55.682,04, scaturita da:

- €20.000,00 – Accertamenti riscossi precedentemente all'anno 2021;
- €35.682,04 – Accertamenti riscossi nell'anno 2021;

PRESO ATTO CHE, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

RITENUTO, pertanto, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2023, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate negli allegati della presente deliberazione, i quali costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

DATO ATTO CHE la variazione annuale tra il totale delle entrate tariffarie determinate con l'applicazione delle tariffe di cui sopra, per l'anno 2023, ed il totale delle entrate tariffarie computate per il 2022, rispetta il limite di crescita di cui all'art. 4 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 363/2021;

VISTO il T.U.E.L. del 18/8/2000, n. 267;

VISTO il D.lgs n. 118/2011

VISTO lo Statuto dell'Unione;

RILEVATO CHE l'approvazione delle tariffe rientra tra gli atti di competenza dell'Assemblea ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del D.lgs. 267/00;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli di regolarità tecnica dell'atto e di regolarità contabile espressi dai Responsabili di servizio ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - del T.U.E.L. 18/8/2000, n. 267, allegati alla presente deliberazione;

CON VOTI favorevoli n. 9, contrari e astenuti nessuno, espressi in forma palese da n. 9 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. **CHE** tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. **DI PRENDERE ATTO CHE**, al fine di ridurre le tariffe della Tari anno 2023, nella predisposizione delle stesse, si è provveduto a considerare nel Pef 2023 la seguente somma pari ad €55.682,04, scaturita da:
 - € 20.000,00 – Accertamenti riscossi precedentemente all'anno 2021;
 - € 35.682,04 – Accertamenti riscossi nell'anno 2021;
3. **CHE**, con la presente Delibera viene dato atto dei dati contenuti nel PEF pluriennale 2022-2025, nonché di quelli del PEF 2023 per la determinazione delle tariffe TARI 2023 - Delibera dell'Assemblea dell'Unione n.7 del 27/04/2022;
4. **DI APPROVARE**, come riportato negli allegati prospetti che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2023, relativamente alle utenze domestiche e non domestiche;
5. **DI DARE ATTO CHE** la manovra tariffaria disciplinata dal presente atto risulta coerente con il citato Piano Finanziario;
6. **DI PROVVEDERE** alla trasmissione telematica mediante l'inserimento del testo nel Portale del Federalismo Fiscale ai sensi del combinato disposto dell'art. 52, comma 2, D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'art. 13, commi 13-bis, 15 e 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come disposto dall'articolo unico, comma 10 lettera e), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208;
7. **DI TRASMETTERE** la presente deliberazione ai competenti uffici per i provvedimenti di competenza;

Con voti favorevoli 9, astenuti e contrari nessuno espressi in forma palese da n. 9 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente Dell'unione
F.to Giampiero Bressanelli

Il Segretario Dell'unione
F.to Dott. Paolo Scelli

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267)

(Art. 32, c. 1, della legge 18.06.2009, n. 69)

Il sottoscritto Responsabile del Servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;

CERTIFICO

che copia del presente verbale è stata pubblicata sul sito web istituzionale di questa Unione accessibile al pubblico, per quindici giorni consecutivi dal 09/06/2023 al 24/06/2023 .

Li, 09/06/2023

Il Segretario Dell'unione
F.to Dott. Paolo Scelli

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(Art. 134, comma 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

CERTIFICA

che la suesesa deliberazione

- è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, D.Lgs.267/2000
- è divenuta esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000, (*decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione*).

Li, 09/06/2023

Il Segretario Dell'unione
F.to Dott. Paolo Scelli

Copia per Albo

Cedegolo, 09/06/2023

Segretario dell'Unione
Dott. Paolo Scelli